

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 2/2020 DEL 31 GENNAIO 2020

LA BREXIT È REALTÀ MA PER ORA CAMBIA POCO

L'1 febbraio 2020 la BREXIT diventa realtà ma i cambiamenti, almeno inizialmente, saranno soprattutto simbolici. Inizierà un periodo di transizione che si concluderà soltanto il 31 dicembre 2020 (salvo diverso nuovo accordo) durante il quale restano in vigore le regole attuali sul mercato unico, le dogane condivise, la libertà di movimento delle persone, la giurisdizione della Corte di Giustizia europea.

Fino al 31 dicembre 2020 si continueranno quindi ad applicare le consuete regole IVA/INTRASTAT e accise.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato sul suo sito internet una specifica area tematica Info Brexit.

REGIME FORFETTARIO: ANCORA DUBBI PER LA DECORRENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

Con la Legge di Bilancio 2020 (approvata definitivamente il 27 dicembre 2019) sono stati reintrodotti due vincoli che, secondo la relazione tecnica al provvedimento normativo dovrebbero ridurre quasi di un quarto la platea dei beneficiari del regime, portandoli da 1,4 milioni a meno di 1,1 milioni.

I nuovi limiti prevedono che:

- non si deve superare il limite di 20.000 euro lordi annui per i compensi a dipendenti o collaboratori, relativi a lavoro accessorio, collaborazioni anche a progetto, lavoro subordinato, e anche agli utili da partecipazione agli associati e alle stesse prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari;
- sono esclusi tutti i contribuenti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (assegni pensionistici) superiori a 30.000 euro.

Alla fine di gennaio regna però ancora l'incertezza sulla decorrenza delle nuove cause d'esclusione introdotte dalla Legge di Bilancio 2020.

La data di entrata in vigore prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (il 2020 appunto) risulta infatti in contrasto con la norma di tutela prevista dallo Statuto del Contribuente, che prevede un termine minimo per l'entrata in vigore di nuovi adempimenti pari a 60 giorni.

Anche ai vertici le idee non sono chiare; pochi giorni fa:

- il Sottosegretario al Ministero dell'Economia Cecilia Guerra ha affermato che non esiste alcun dubbio circa la decorrenza dei nuovi limiti al regime forfettario e che questi sono ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2020
- l'On. Carla Ruocco, Presidente della Commissione Finanze della Camera, ha invece affermato che i nuovi limiti decorreranno soltanto dal 2021.

È auspicabile che il legislatore intervenga al più presto con una norma di interpretazione autentica.

IL REGISTRO DI EMERGENZA PER MALFUNZIONAMENTO DEL REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO

Con l'avvento del cosiddetto "scontrino elettronico", scontrini e ricevute sono stati sostituiti da un documento commerciale, che deve essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia Entrate.

Il consumatore finale non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, senza valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc.

Ma cosa accade se si rompe il registratore di cassa e non è possibile emettere il documento commerciale (il vecchio scontrino) da consegnare al cliente?

Il cliente non corre alcun rischio se riceve un qualsiasi documento alternativo (o anche nulla) ma l'esercente è invece obbligato a:

- richiedere immediatamente l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l'ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio;
- provvedere, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, e prima dell'uscita del cliente dal negozio, all'annotazione su apposito registro di emergenza dei corrispettivi relativi a ciascuna singola operazione effettuata.

Sarà altresì necessario adottare una procedura particolare nei confronti dell'Agenzia Entrate.

Sono previste "procedure di emergenza" per gestire:

1. Assenza di rete: nel caso in cui il registratore telematico, dopo aver memorizzato, predisposto e sigillato il file xml contenente i dati dei corrispettivi giornalieri non possa effettuare la relativa trasmissione per assenza di rete, sarà possibile estrarre detto file dal RT e procedere al relativo invio (entro il termine massimo di 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione) tramite il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia Entrate.
2. Dispositivo fuori servizio: in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT per un qualsiasi motivo, l'esercente, oltre a porre in essere quanto prima indicato, dovrà:
 - a. effettuare la variazione dello stato del RT, impostandolo come "FUORI SERVIZIO" dalla finestra "Ricerca dispositivo" all'interno della sezione "Corrispettivi".
 - b. Dopodiché trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi relativi al periodo di inattività del RT mediante il caricamento "manuale" dei dati all'interno della sezione "Corrispettivi", nelle c.d. "Procedure di Emergenza";

occorrerà inserire l'identificativo del dispositivo, la data e ora della rilevazione, l'ammontare delle vendite, l'aliquota iva e la natura.

c. Il registratore telematico, nel momento in cui riprenderà a funzionare correttamente, unitamente alla prima chiusura trasmetterà automaticamente al sistema anche il cambio di stato, riportandolo ad essere "IN SERVIZIO".

NOVITÀ 2020 PER IL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Con la conversione in legge del decreto fiscale (L. 157/2019) sono stati modificati i termini per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti.

Nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Pertanto, a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020, se l'importo annuo non supera 1.000 euro, il versamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato in due rate semestrali con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno.

Quando l'importo annuo supera la cifra indicata, i termini di versamento rimangono invariati, vale a dire trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre: 20 aprile 2020 per il primo trimestre, 20 luglio 2020 per il secondo trimestre, 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre ed infine 20 gennaio 2021 per l'ultimo trimestre.

BOLLI VIRTUALI FE DEL QUARTO TRIMESTRE 2019 DEDUCIBILI SOLO NEL 2020

I bolli su fatture elettroniche emesse del quarto trimestre 2019, seppur di competenza dell'esercizio 2019 (e quindi da contabilizzare in tale anno), saranno deducibili nel 2020, con conseguente variazione in aumento del reddito 2019 da evidenziare nel Modello Redditi 2020 e corrispondente variazione in diminuzione del reddito 2020 da evidenziare nel Modello Redditi 2021.

In base al comma 1 dell'art. 99 TUIR, infatti:

- non sono deducibili dal reddito le imposte sul reddito e le imposte per le quali è prevista la rivalsa (ad esempio l'IVA);
- le altre imposte, salvo eccezioni, sono invece deducibili secondo "il principio di cassa" ossia nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il pagamento anche se si tratta di tributi di competenza di altri esercizi.

Si ricorda che in tema di bolli elettronici, fin dal 2003, la Cassazione tributaria, con la sentenza n.10221 del 27/06/2003, aveva ribadito che l'imposta di bollo è deducibile "per cassa" a nulla rilevando il fatto che l'imposta fosse stata corrisposta con metodo virtuale.

POS OBBLIGATORIO MA ANCORA SENZA SANZIONI

Già l'art. 15 del DL 179/2012 (L. 221/2012) aveva stabilito che, fin dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di prodotti e di prestazioni di servizi, anche di natura professionale, fossero tenuti ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Era stato inizialmente previsto un limite per singola operazione di 30 euro al di sotto del quale si sarebbe potuto rifiutare il pagamento elettronico. Con la legge di Stabilità per 2016 (L. 208/2015) il limite venne ridotto a 5 euro.

Nessuna sanzione è però mai stata introdotta per chi non si fosse adeguato alla legge fino al recente decreto fiscale, collegato alla legge di bilancio del 2020 (DL 124/2019) che aveva previsto, a decorrere dal 1° luglio 2020, una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con carte.

Nel corso dell'iter di conversione del decreto l'art. 23 che prevedeva le sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite POS è però stato soppresso.

Ci ritroviamo quindi, ancora una volta in una situazione paradossale:

- commercianti, artigiani e professionisti sono obbligati a dotarsi di Pos e, pertanto, non possono negare ai propri clienti la possibilità di pagare tramite carta o bancomat
- non è però prevista alcuna sanzione per chi non accetta pagamenti tramite Pos.

F24 ANCHE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI

Con un provvedimento direttoriale del 27 gennaio 2020 l'Agenzia Entrate ha disposto che:

- a far data dal 2 marzo 2020 il versamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati si effettuerà con il modello F24;
- fino al 31 agosto 2020 potrà ancora essere utilizzato anche il modello F23 secondo le attuali modalità;
- a decorrere dal 1° settembre 2020, invece i suddetti pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite F24.

In particolare, ci si riferisce a tutti gli atti privati soggetti a registrazione (in termine fisso, in caso d'uso o presentati volontariamente per la registrazione). Non ci sono variazioni per i versamenti, e i relativi codici tributo, riguardanti la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e la registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative.

I CREDITI PREVIDENZIALI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE SI PRESCRIVONO IN 5 ANNI (E NON 10)

Con l'ordinanza n. 1824 del 27 gennaio 2020 la Cassazione ha respinto il ricorso dell'esattore sentenziando che, anche dopo la rottamazione-ter i crediti previdenziali affidati all'Agenzia Entrate - Riscossione si prescrivono in 5 anni e non in 10.

In particolare la Cassazione ha chiarito che l'art. 1, comma 197 della legge 145/2018, contempla un termine di prescrizione decennale relativo al «riaffido» da parte dell'ente creditore all'agente per la riscossione dei crediti, già oggetto di dichiarazione di «saldo e stralcio» ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1, e rispetto ai quali siano sorte irregolarità falsità, ma tale termine di prescrizione si riferisce ai rapporti interni tra

IL MISE SEGNALE RICHIESTE FRAUDOLENTE PER LA REGISTRAZIONE DI MARCHI

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha informato che in questi giorni stanno giungendo a diversi cittadini e operatori interessati alla registrazione di un marchio richieste di pagamenti su un IBAN polacco.

Queste richieste, trasmesse a mezzo posta, riportano nell'intestazione il logo, l'indirizzo (errato) e i contatti del MiSE e dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), nonché il nome e la firma falsificata di un dirigente del Ministero.

Si tratta di richieste fraudolente che non provengono né dal MiSE né dall'UIBM.

Il MiSE invita tutti gli utenti, in caso di ricezione di queste comunicazioni, a verificare attentamente il contenuto della richiesta di cui è stato pubblicato un caso concreto sul sito www.uibm.mise.gov.it, a non pagare e ad inviarne copia alla Linea Diretta Anticontraffazione: anticontraffazione@mise.gov.it. Per maggiori informazioni è inoltre possibile contattare l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER I LAVORATORI DIPENDENTI OPERANTI ALL'ESTERO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020

Il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti che, pur mantenendo la residenza in Italia, nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali che vengono definite ogni anno con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2020 il Decreto del Ministero del lavoro e Politiche sociali del 11 dicembre 2019 "Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all'estero", che ha determinato le retribuzioni convenzionali valide per l'anno 2020 da prendere a base sia per il calcolo delle ritenute fiscali sui citati redditi di lavoro dipendente prestato all'estero, sia per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi della Legge n.398/1987.

Si ricorda che è sempre necessario verificare quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra l'Italia ed il Paese ospitante.

CHI SARANNO GLI "OSSERVATI SPECIALI" DALLA GUARDIA DI FINANZA?

Attraverso una complessa attività di profilazione dei contribuenti e di georeferenziazione dei fenomeni evasivi monitorati sul territorio negli anni 2015-2018, il Nucleo speciale entrate avrebbe ottenuto un quadro dei fenomeni evasivi che mette in evidenza la concentrazione degli stessi per aree geografiche e, quando ciò risulta possibile, anche per macro-categorie economiche di appartenenza.

I settori di intervento presi in considerazione nella costruzione di tale mappa dell'evasione fiscale riguardano:

- la fiscalità internazionale,
- il sommerso d'azienda,
- le attività dei professionisti,
- i giochi e le scommesse
- e le frodi Iva.

I risultati indicano la più alta percentuale di rischio nel settore delle società cooperative di produzione e lavoro e dei loro consorzi per i quali il rischio di evasione fiscale è risultato pari al 7% circa. Dall'esame degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica è invece emerso un rischio di evasione pari al 5% circa. Dal punto di vista territoriale le maggiori concentrazioni di soggetti a rischio per questa fattispecie sono state riscontrate nell'Italia nordoccidentale e nell'Italia centrale, con percentuali rispettivamente del 30,5 e del 25,5%:

Per le "frodi Iva" invece i risultati indicano nella Lombardia la regione con la maggior concentrazione del rischio (20,69%), seguita poi dal Lazio (16,20%), dalla Campania (13,31%), e dal Veneto (8,72%). La ripartizione del rischio di frodi Iva nei vari settori di attività evidenziano al primo posto le «Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento» con una percentuale di rischiosità del 41,06%, seguite dal «Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli» con rischiosità dell'11,58%, mentre al terzo posto troviamo l'attività di «Estrazione di minerali da cave e miniere» la cui percentuale di rischiosità si attesta al 9,85%. Un discorso a parte è riservato alla filiera della distribuzione dei carburanti, oggetto di una specifica attività di contrasto condotta dalla Guardia di finanza nel corso dell'anno 2019 (c.d. Piano straordinario carburanti 2019).

L'OPZIONE PATENT BOX HA DURATA QUINQUENNALE E TERMINA IL 30 GIUGNO 2021: I CHIARIMENTI DALL'AGENZIA ENTRATE

Nell'ambito del Patent Box e dei marchi d'impresa, l'istanza di ruling per il regime opzionale determina l'efficacia dell'opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021.

Lo ha chiarito l'Agenzia Entrate con il Principio di diritto n. 28 del 18 dicembre 2019 con cui risponde ad alcune imprese che hanno chiesto di sapere se sia possibile presentare istanza di rinnovo dell'accordo di Patent box, una volta spirato il quinquennio di vigenza dello stesso prima del 30 giugno 2021, al fine di continuare a beneficiare della agevolazione prevista per i marchi d'impresa fino al 30 giugno 2021.

In particolare, si specifica che l'opzione non è rinnovabile ed ha una durata di cinque anni; in ogni caso, il ruling decade il 30 giugno 2021 anche se i cinque periodi di imposta non sono trascorsi.

L'Agenzia ricorda che il regime del Patent box ha la sua origine nell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190/2014, successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017.

Tale norma, in recepimento delle direttive derivanti dall'Action 5 BEPS, ha escluso i marchi dall'ambito del Patent box.

L'OCSE, per i soggetti che ne beneficiavano prima dell'emanazione delle nuove regole, ha stabilito un periodo transitorio – c.d. "grandfathering rule" – in cui è possibile continuare ad operare secondo le regole previgenti. Il periodo transitorio terminerà il 30 giugno 2021.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017 è stato disposto che l'opzione, che può avere ad oggetto i marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione, esercitata per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, ha durata pari a cinque periodi d'imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.

In tale contesto, la citata disposizione va interpretata nel senso che la durata dell'opzione dovrà essere pari a cinque periodi di imposta, ma il contribuente, comunque, decade il 30 giugno 2021, anche se i 5 periodi d'imposta terminano successivamente.

Si evidenzia, inoltre, che l'esercizio dell'opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.

Da quanto detto, si evince che:

- la durata dell'opzione deve essere pari a cinque periodi di imposta, con la condizione che, comunque, il regime decade il 30 giugno 2021, anche se i cinque periodi d'imposta scadono successivamente;
- l'esercizio dell'opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.

Inoltre, quando l'opzione riguarda i marchi d'impresa, vi è un'ulteriore limitazione ossia che allo scadere del quinquennio essa non è più né esercitabile né rinnovabile.

Quindi, non è possibile presentare istanza di rinnovo dell'accordo di Patent box, una volta scaduto il quinquennio di validità prima del 30 giugno 2021, per continuare a beneficiare dell'agevolazione.

Tale tesi, ricorda l'Agenzia, non è peraltro in contrasto con il Principio di diritto n. 11 del 22 marzo 2019 che ha ad oggetto l'esercizio dell'opzione per i marchi nel periodo di grandfathering.

In tale sede, è stato chiarito che il contribuente che intende accedere alla procedura di Patent box nel 2018 a seguito di presentazione dell'opzione nel 2015, può fruire del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30 giugno 2021.

In conclusione, "l'istanza di ruling per il regime opzionale determina l'efficacia dell'opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque,

DALL'OSSERVATORIO SUI BILANCI DELLE SRL DELLA FNC UN NUOVO FOCUS SUL SETTORE COSTRUZIONI

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato un Focus settoriale dell'Osservatorio sui bilanci 2018 delle Srl dedicato alle imprese del settore Costruzioni.

Il Focus, oltre a presentare i risultati relativi ai principali indicatori economici delle Srl del settore, riporta anche elaborazioni di alcuni dati per macroarea territoriale (Nord-ovest, Nord-est, Centro e Sud) e per regione e ulteriori elaborazioni relative ai 9 comparti produttivi che compongono il settore Costruzioni.

I dati elaborati per il focus delineano una tendenza positiva per l'anno 2018. In particolare, a fronte di un aumento degli addetti del 2,6% (che porta il valore complessivo a poco meno di 400.000 unità), si registra una crescita dei ricavi del 6% (che consente di superare i 65 miliardi totali) e del valore della produzione del 6,5%, che si traducono in un aumento del valore aggiunto del 7%.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 2/2020 DEL 31 GENNAIO 2020

LEGGE DI BILANCIO 2020 – NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

Con la legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27.12.2019) sono state introdotte novità in materia di lavoro e previdenza di cui proponiamo una sintesi:

Riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti - Al fine di realizzare interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, è stato istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti", con una dotazione pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e a 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Tali interventi saranno realizzati con appositi provvedimenti normativi nei limiti delle risorse di cui sopra, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Apprendistato di primo livello - Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati dal 01.01.2020 al 31.12.2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% nei primi 3 anni di contratto. Resta ferma l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Abrogazione incentivo occupazionale "decreto dignità" - Viene abrogato l'incentivo introdotto con l'art.1-bis co.1,2 e 3 del DL 12.7.2018 n. 87 (assunzione soggetti under 35 anni) e mai attuato per mancata emanazione delle necessarie regolamentazioni operative.

Esonero contributivo giovani - Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 30° anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il limite dei 30 anni è elevato a 35 anni per le assunzioni effettuate entro il 31.12.2020.

Bonus eccellenze - Viene prevista l'operatività dell'incentivo c.d. "bonus eccellenze", di cui all'art. 1 co. 706 ss. della L. 145/2018, attraverso: l'abrogazione dell'art. 1 co. 714 della L. 145/2018, che subordinava la fruizione dell'incentivo

all'emanazione di una circolare da parte dell'INPS; l'applicazione, dall'1.1.2020, delle procedure, delle modalità e dei controlli previsti per l'esonero contributivo per gli "under 35" (di cui all'art. 1 co. 100 - 108 della L. 205/2017).

Bonus bebè - Il c.d. "bonus bebè" viene riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1.1.2020 al 31.12.2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. L'importo è pari a:

- 1.920,00 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 7.000,00 euro annui;
- 1.440,00 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 7.000,00 euro e non superiore a 40.000,00 euro;
- 960,00 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000,00 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1.1.2020 ed il 31.12.2020, l'importo degli assegni di cui sopra sono aumentati del 20%.

Proroga "opzione donna" - Viene prorogata anche per il 2020 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. "opzione donna", per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2019 (e non più il 31.12.2018, come da disposizione previgente), ossia possano far valere: un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni; un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Buoni pasto - Dall'1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all'importo complessivo giornaliero di: 4,00 euro per i buoni pasto "cartacei" (al posto dei precedenti 5,29 euro); 8,00 euro per i buoni pasto "elettronici" (al posto dei precedenti 7,00 euro). Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili.

Proroga APE sociale - Si estende l'accesso all'APE sociale, ossia all'anticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016, ai lavoratori che matureranno i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2020. Viene quindi prorogato il periodo sperimentale iniziato l'1.3.2017 e che, per effetto dell'art. 18 del DL 28.1.2019 n. 4, era stato prorogato fino al 31.12.2019.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*